

ALLEGATO "B" AL N.20344 DI RACC.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione - Sede

1.1. È costituito un consorzio fidi sotto forma di società consortile cooperativa (d'ora in avanti, in breve, la "Società") denominato **"Sviluppo Artigiano Società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi"**. La Società può anche essere più brevemente denominata "Sviluppo Artigiano".

1.2. La Società ha sede nel Comune di Venezia.

1.3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e sopprimere, anche all'estero, uffici, filiali, succursali, dipendenze e sedi operative.

Articolo 2

Durata

2.1. La durata della Società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La durata potrà essere prorogata o la Società anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 3

Normativa applicabile e regime mutualistico

3.1. Alla Società si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 del D.L. 30/09/2003, n. 269 convertito con modifiche nella L. 24/11/2003, n. 326 (di seguito la "Riforma dei Confidi") e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993 (di seguito, il Testo Unico Bancario) e successive modifiche ed integrazioni, nonché tutte le leggi e regolamentazioni speciali in materia di confidi.

3.2. Alla Società si applicano le disposizioni in materia di società cooperative di cui al Titolo VI del Codice Civile, oltre che, qualora compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V del Codice Civile, e le disposizioni previste dal presente atto (di seguito lo "Statuto").

3.3. Nell'ambito delle proprie attività, la Società appronta la sua gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 4

Scopo e oggetto

4.1. La Società ha scopo prevalentemente mutualistico, non ha fini di lucro e ha per oggetto:

- prevalentemente, lo svolgimento dell'attività di concessione di garanzie, al fine di agevolare l'accesso al credito bancario e parabancario in favore dei propri Soci;
- residualmente, la concessione alle imprese socie di altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106, comma 1, del T.U.B., entro il limite del 20% del totale dell'attivo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di vigilanza. Entro tale limite complessivo, la Società può anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte di piccole e medie imprese socie.

La concessione di finanziamento per cassa a favore di imprese socie è sottoposta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo, se costituito.

La Società può esercitare altresì l'attività di distributore di prodotti assicurativi e riassicurativi in conformità alle disposizioni di legge pro tempore vigenti, le altre attività consentite dalla legge, nonché attività connesse e/o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.

4.2. La Società può prestare garanzie personali e reali, tipiche e atipiche, concludere contratti volti a realizzare anche pro-quota il trasferimento del rischio di credito, utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori dei soggetti garantiti, effettuare attività di contro-garanzia e co-garanzia dei fidi e dei finanziamenti in genere, nonché tutti i servizi connessi e strumentali a tale attività.

4.3. Fermo l'esercizio in via prevalente di quanto statuito ai precedenti punti 4.1. e 4.2. e nel rispetto delle disposizioni di legge e delle regolamentazioni pro tempore vigenti, la Società può altresì svolgere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
- b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Testo Unico Bancario e sue successive modifiche, di fondi pubblici di agevolazione;
- c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del Testo Unico Bancario e sue successive modifiche, di contratti con gli assegnatari di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con i soggetti garantiti, al fine di facilitarne la fruizione;
- d) partecipazione in società, consorzi, raggruppamenti temporanei di imprese ed adesione ad organismi associativi, economici o sindacali che si propongano iniziative anche di carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico connessi all'oggetto sociale;
- e) ricorso a tutte le provvidenze e agevolazioni finanziarie, tributarie e amministrative previste dalla Comunità Europea, dallo Stato, nonché da altri enti od organismi territoriali o locali;
- f) accettazione delle fideiussioni prestate da terzi assieme alle fideiussioni prestate, su richiesta della Società, dai soggetti garantiti;
- g) determinazione delle modalità per l'impiego delle fideiussioni concesse dai soggetti garantiti e/o da terzi che potranno essere accettate ed utilizzate, unitamente al patrimonio sociale, per il raggiungimento delle finalità sociali;
- h) accettazione di eventuali contributi, donazioni ed elargizioni;

- i) assistenza e consulenza tecnico-finanziaria sia per il reperimento dei capitali sia per il loro impiego;
- j) costituzione e partecipazione a fondi di garanzia interconsortili, società, enti ed organizzazioni volti a coordinare e potenziare l'attività della Società;
- k) utilizzazione, per il raggiungimento degli scopi sociali, di eventuali somme depositate a tale scopo dai soggetti garantiti;
- l) stipula con soggetti, enti pubblici o privati, di convenzioni di collaborazione o di servizio, ai fini del perseguimento degli scopi sociali;
- m) costituzione di fondi speciali per l'attuazione di programmi diretti a promuovere ed attuare gli scopi sociali, nel rispetto dei requisiti mutualistici;
- n) sottoscrizione o acquisto di obbligazioni e titoli dello Stato o garantiti dallo stesso, quote, azioni ed obbligazioni di aziende, di società pubbliche o private, di enti, di istituti finanziari e/o di credito, nonché stipula di contratti di associazione in partecipazione;
- o) adesione a gruppi cooperativi paritetici ai sensi delle disposizioni del Codice Civile;
- p) prestazione di garanzie e/o di controgaranzie a favore dei confidi aderenti alla Società.

4.4. Infine, nei limiti di legge e in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la Società potrà svolgere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari e immobiliari, industriali e commerciali ovvero di garanzia, incluse fideiussioni, avalli, ipoteche, pegni e altre garanzie reali e personali, nonché consentire iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale e, comunque, nel rispetto della normativa generale e speciale che disciplina lo specifico tema. Alla Società è vietato utilizzare strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative.

Articolo 5

Requisiti e numero dei Soci

5.1. I Soci della Società sono di numero illimitato, ma comunque non meno di nove. Possono essere ammessi come Soci:

- a) le imprese artigiane, le imprese agricole, le microimprese e le piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimprese, piccole e medie imprese, testo integrale dell'atto 2003/361/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L. 124 del 20/05/2003 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) i confidi, le imprese a questi aderenti, consorziate o socie;
- c) le imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali indicati dall'Unione Europea ai fini degli interventi della Banca Europea degli Investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie

imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità dei Soci di cui al precedente punto 5.1.a).

5.2. Conformemente al comma 7 dell'art. 39 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 214 del 22/12/2011) e modificato dal comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 1 del 24/01/2012 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 27 del 24/03/2012), al capitale sociale possono partecipare, anche in deroga alle disposizioni di legge che prevedono divieti o limiti di partecipazione, imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché i soci ex art. 5.1.a) del presente statuto dispongano comunque di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea.

5.3. A ciascun socio spetta un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Articolo 6

Enti sostenitori

6.1. La Società può accettare contributi e garanzie da parte di enti pubblici e privati e dalle imprese di maggiori dimensioni che intendono sostenerne l'attività sociale attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni.

Articolo 7

Ammissione dei Soci

7.1. Chi intende essere ammesso come Socio deve presentare domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 2528 del Codice Civile.

7.2. Il richiedente deve specificare i seguenti dati e materie:

a) cognome e nome ovvero denominazione/ragione sociale o ditta dell'impresa, luogo e data di nascita ovvero data di costituzione dell'impresa, domicilio/residenza/sede legale, cittadinanza, codice fiscale e partita IVA;

b) possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 5;

c) accettazione, senza riserve o condizioni, sia delle disposizioni del presente Statuto sia dei regolamenti (ove presenti) e delle deliberazioni degli organi sociali;

d) la quota che intende sottoscrivere, nel rispetto di limiti imposti dalla legge pro tempore vigente, dallo Statuto e dalle delibere degli organi sociali.

7.3. Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda, delibera l'approvazione/rigetto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta e, in caso di ammissione, comunica entro i successivi 60 (sessanta) giorni la deliberazione all'interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata e provvede alla relativa annotazione nel Libro dei Soci.

7.4. Nel caso di deliberazione di rigetto, il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni

dalla deliberazione, comunicarla al richiedente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata, debitamente motivata e corredata degli elementi che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi negativamente. Il richiedente, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di pronuncia negativa da parte del Consiglio di Amministrazione, può chiedere che sull'ammissione si pronunci l'Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima riunione successiva all'istanza del richiedente.

7.5. Qualora l'Assemblea dei Soci, nell'ipotesi di cui al comma 7.4., accolga la domanda, il Socio è tenuto all'immediato pagamento delle quote sottoscritte. È tenuto inoltre al versamento del sovrapprezzo eventualmente dovuto e di quanto stabilito al successivo comma 8.1.

7.6. Spettano ai Soci i diritti partecipativi e amministrativi previsti dalla legge.

7.7. Il domicilio dei Soci, per quel che concerne il loro rapporto con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci. Il Socio ha il dovere di comunicare prontamente alla Società ogni variazione di domicilio e gli Amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel Libro dei Soci.

7.8. L'ammissione dei soci ex art. 5.2. deve avvenire nel rispetto del vincolo per cui i soci ex art. 5.1.a) del presente statuto devono disporre comunque di almeno la metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea.

Articolo 8

Obblighi dei Soci

8.1. I Soci della Società, oltre ai versamenti iniziali previsti dall'articolo precedente, sono tenuti, ai sensi dell'art. 2615-ter, 2° comma, del Codice Civile, all'obbligo di:

- a) versare un contributo una tantum da corrispondersi al momento dell'ammissione alla Società e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- b) rilasciare in favore della Società garanzie reali o personali, qualora stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- c) versare alla Società dei contributi specifici in relazione alla tipologia, all'importo e al rischio connesso alla garanzia richiesta nelle misure stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) corrispondere alla Società un contributo annuo a copertura delle spese di esercizio e gestione dello stesso, qualora il Consiglio di Amministrazione ne deliberi il versamento e nell'ammontare da quest'ultimo annualmente determinato;
- e) versare alla Società i rimborsi spese, i corrispettivi ed i contributi specifici per i servizi singolarmente effettuati in favore del Socio ai sensi dell'art. 4, nonché rimborsare le spese sostenute dalla

Società per conto del Socio e risarcire la Società dei danni e delle perdite subite ed imputabili al predetto Socio;

f) nell'ipotesi in cui, a seguito di perdite in essere, vi sia una diminuzione di oltre un terzo del minimo di capitale sociale stabilito dalla Legge, versare contributi straordinari qualora l'Assemblea ordinaria ne deliberi il necessario versamento al fine di ridurre la perdita a meno di un terzo.

8.2. Le fideiussioni di cui al comma 8.1.b) sono autonome rispetto ad ogni altra garanzia prestata dal Socio e, nel rispetto del fine mutualistico, contro-garantiscono l'ammontare globale delle garanzie prestate dalla Società a favore dei propri Soci. In sostituzione delle fideiussioni predette il Consiglio di Amministrazione può autorizzare l'assunzione di analoghe obbligazioni da parte di terzi oppure la costituzione di garanzie reali su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o ufficialmente quotati.

8.3. Le fideiussioni non vengono meno nel caso di perdita della qualità di Socio limitatamente alle obbligazioni di garanzia della Società in essere alla data della cessazione del rapporto sociale con il Socio uscente.

8.4. Nel caso di richiesta di un'operazione di garanzia, i Soci richiedenti sono tenuti a fornire all'organo competente tutti i documenti, le notizie e gli elementi che saranno ritenuti necessari per una completa istruttoria della pratica, tra i quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, i dati e le notizie attinenti al Socio richiedente, al suo oggetto sociale, al rispetto dei parametri e dei requisiti dimensionali di cui all'art. 5, nonché i dati inerenti all'eventuale trasferimento dell'azienda del Socio richiedente, ovvero vicende straordinarie inerenti all'impresa dello stesso, quali cessione, fusione, scissione, conferimento, trasformazione, liquidazione e/o cessazione dell'attività imprenditoriale, ovvero avvio/ammissione a procedure concorsuali sia giudiziali che extragiudiziali.

8.5. I Soci sono obbligati a osservare il presente Statuto, i regolamenti (ove presenti) e le deliberazioni degli organi sociali, oltre che favorire gli interessi della Società. Essi devono cooperare per il raggiungimento dei fini sociali.

Articolo 9

Perdita della qualità di Socio

9.1. La qualità di Socio si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione. La perdita della qualità di Socio è annotata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione nel Libro dei Soci.

9.2. Il Socio che non abbia informato tempestivamente la Società della perdita anche di uno solo dei requisiti di ammissione elencati nell'articolo 5 è responsabile per ogni danno che da ciò derivi alla Società, compresi i danni derivanti dalla circostanza

che la Società si trovi a comprendere nella propria compagine sociale anche imprese che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5.

Articolo 10

Recesso

10.1. Il Socio può recedere dalla Società nell'ipotesi in cui lo stesso non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art. 2468, 4° comma, del Codice Civile, nonché negli altri casi previsti dalla legge.

10.2. Il recesso non può essere parziale ed opera secondo i termini e le modalità descritte nell'art. 2532 del Codice Civile.

10.3. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata indirizzata al Consiglio di Amministrazione, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del Socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero della quota per cui viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso deve essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza da parte del Socio. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esaminarla e a comunicare al Socio gli esiti del proposto recesso entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione del Socio. Avverso la decisione di mancato accoglimento del recesso il Socio può presentare opposizione entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione, attivando le procedure di cui all'art. 41.

10.4. Il recesso produce i suoi effetti, sia per la Società che per il Socio, a partire dal momento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione. Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia del recesso sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Società in favore del receduto, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia, la contro-garanzia o la co-garanzia rilasciata dalla Società non venga estinta anche in via anticipata.

10.5. Qualora il Socio abbia assunto nei confronti della Società impegni tali da permanere anche posteriormente

all'avvenuto recesso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

10.6. Il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle Disposizioni di Vigilanza applicabili, può limitare o differire le richieste di recesso in considerazione della complessiva situazione prudenziale, in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità.

Articolo 11

Esclusione del Socio

11.1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dalla Società, oltre che nei casi previsti dagli artt. 2531 e 2533 del Codice Civile, qualora il Socio:

- a) si rifiuti di adempiere agli obblighi previsti dal presente Statuto e dalle deliberazioni sociali;
- b) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti della Società;
- c) sia sottoposto a liquidazione, procedura concorsuale o a fallimento, sia dichiarato interdetto o inabilitato o condannato ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- d) non versi quanto previsto dall'art. 8, nonostante la previa intimazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata da parte della Società;
- e) abbia interessi o comportamenti contrari agli interessi della Società recando in qualsiasi modo un danno alla Società;
- f) non presti le garanzie previste dall'art. 8, nonostante la previa intimazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata da parte della Società;
- g) abbia rifiutato la richiesta della Società di adempiere all'eventuale garanzia fideiussoria ovvero al pagamento del debito;
- h) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte della quota sottoscritta, dell'eventuale sovrapprezzo o di altre somme dovute alla Società, nonostante la previa intimazione scritta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata da parte della Società;
- i) abbia compiuto atti costituenti altre gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente Statuto;
- j) non possa più partecipare al perseguimento dell'oggetto sociale per via della cessazione o della messa in liquidazione della sua impresa.

11.2. La deliberazione di esclusione è comunicata al Socio dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax o posta elettronica certificata ed è efficace dalla ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo. Contro la deliberazione di esclusione, il Socio può proporre opposizione secondo le modalità di cui al successivo art. 41 del presente Statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione.

Accertata l'efficacia della delibera del Consiglio di Amministrazione, il medesimo deve tempestivamente recepire la modifica nel Libro dei Soci.

11.3. Nell'ipotesi in cui alla data di efficacia dell'esclusione sussistano garanzie e/o contro-garanzie e/o co-garanzie rilasciate dalla Società in favore dell'escluso, quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere regolarmente agli impegni assunti e resterà vincolato agli obblighi di pagamento dei contributi o dei corrispettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dello Statuto, sino a che la garanzia, la contro-garanzia o la co-garanzia rilasciata dalla Società non venga estinta anche in via anticipata. Alternativamente la liquidazione della quota terrà in debita considerazione gli obblighi non ancora adempiuti.

Articolo 12

Liquidazione della quota

12.1. Nel caso di decadenza, recesso o esclusione, al Socio o, in caso di morte, ai suoi eredi viene rimborsata la sola porzione del valore nominale della quota di capitale effettivamente versata in sede di sottoscrizione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio afferente l'esercizio in cui il singolo rapporto sociale si scioglie, e alle obbligazioni non adempiute o da adempiere a carico del Socio.

12.2. È in ogni caso esclusa la possibilità di restituire ai Soci uscenti la porzione del valore nominale della quota sociale posseduta originata da aumenti gratuiti del capitale sociale.

12.3. Le somme eventualmente corrisposte al momento della sottoscrizione della quota, non a titolo di capitale, rimangono acquisite alla Società a titolo definitivo.

12.4. Il pagamento al Socio uscente o agli eredi deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio afferente l'esercizio in cui il singolo rapporto sociale si scioglie.

12.5. La Società può provvedere alla liquidazione della quota anche tramite compensazione delle partite debito/credito verso il soggetto deceduto/escluso/receduto/decaduto.

12.6. In ipotesi di liquidazione della quota, la riduzione del capitale sociale della Società deve avvenire nel rispetto delle inderogabili disposizioni di legge pro tempore vigenti.

Articolo 13

Responsabilità del Socio uscente

13.1. Il Socio che cessa di far parte della Società ed eventualmente i suoi eredi rispondono verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui il recesso, decesso, esclusione o decadenza si è verificato.

13.2. Qualora entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si verifichi l'insolvenza della

Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del Socio defunto.

13.3. Qualora il Socio morto, receduto, decaduto o escluso abbia assunto nei confronti o nell'interesse della Società obbligazioni, i cui effetti si producono anche successivamente al recesso, alla morte, alla decadenza o all'esclusione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente dai suoi eredi, salvo in ogni caso il rispetto delle disposizioni dell'art. 2536 del Codice Civile.

13.4. Ai sensi dell'art. 2537 del Codice Civile, il creditore particolare del Socio cooperatore, finché dura la Società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Articolo 14

Capitale sociale

14.1. Il capitale sociale è variabile, ma non può mai essere inferiore al limite minimo imposto dalle disposizioni di legge pro tempore vigenti, ed è ripartito in quote.

14.2. Il valore nominale minimo di ciascuna quota è di Euro 5,16 (cinque/16). La quota non è divisibile.

14.3. Il valore nominale della quota sottoscritta da ciascun Socio non può superare il venti per cento del capitale sociale.

14.4. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura, di denaro e di crediti o mediante imputazione delle risorse derivanti da riserve proprie o derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali e/o territoriali e/o di altri enti pubblici e/o della Comunità Europea, in applicazione della normativa pro tempore vigente. Tali imputazioni a capitale sociale non potranno essere in nessun caso attribuite e/o corrisposte ai Soci.

14.5. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione potrà essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle previsioni dell'art. 2524, ultimo comma, del Codice Civile.

14.6. Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 14.1, gli Amministratori devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo o lo scioglimento della Società.

Articolo 15

Patrimonio netto

15.1. Il patrimonio netto della Società è comprensivo del capitale sociale, delle riserve di utili e di capitale costituite ai sensi di legge e del presente Statuto, delle riserve derivanti dall'applicazione dei Principi Contabili Internazionali, degli utili di

esercizio portati a nuovo, nonché dei contributi ricevuti da enti o soggetti pubblici o privati. Il patrimonio netto non può essere inferiore al limite minimo previsto dalla normativa in materia pro tempore vigente.

15.2. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 15.1, gli Amministratori sottopongono all'Assemblea dei Soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'Assemblea dei Soci che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del capitale sociale ovvero il versamento di nuovi contributi in misura tale da ridurre la perdita del patrimonio netto a meno di un terzo; in caso diverso, deve deliberare lo scioglimento della Società.

15.3. L'Assemblea può deliberare l'istituzione di fondi speciali.

Articolo 16

Cessione delle quote

16.1. Le quote sono liberamente trasferibili, salvo autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 7.

16.2. La quota non può essere sottoposta a qualsivoglia vincolo e non possono essere costituiti sulla stessa diritti reali di godimento e/o di garanzia; qualora costituiti, tali diritti sono inefficaci nei confronti della Società e il beneficiario del vincolo o del diritto reale di godimento e/o di garanzia non potrà mai assumere la veste di Socio.

Articolo 17

Titoli di debito

17.1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'emissione di titoli di debito o di strumenti finanziari comunque denominati che prevedano il rimborso del capitale, anche condizionandolo nei tempi e nell'entità all'andamento economico della Società, la cui remunerazione è soggetta al rispetto della previsione di cui all'art. 2514, 1° comma, lettera b), del Codice Civile.

17.2. Si applicano in ogni caso i divieti, i limiti e i criteri di emissione dei titoli obbligazionari stabiliti ai sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, i titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Articolo 18

Esercizio sociale - Bilancio

18.1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

18.2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio d'esercizio con

l'osservanza delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia e dal Codice Civile.

18.3. L'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio è convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale, dalla Relazione del soggetto incaricato della revisione legale e dal Verbale di approvazione dell'Assemblea deve essere, a cura degli Amministratori, depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

18.4. Gli avanzi di gestione, compresi eventuali utili di esercizio, sono destinati come segue:

- almeno il trenta per cento alla riserva legale, qualunque sia il suo l'ammontare, ai sensi dell'art. 2545-quater, 1° comma, del Codice Civile;
- per la parte residua alle altre riserve o a specifici fondi di bilancio, nel rispetto del successivo art. 19.

Articolo 19

Divieto di distribuzione di avanzi, utili e riserve

19.1. È vietata in ogni caso la distribuzione ai Soci di dividendi, utili, avanzi di gestione, riserve e fondi di ogni genere sotto qualsiasi forma o modalità, sia durante la vita della Società, sia in caso di scioglimento e messa in liquidazione della stessa, che in caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio.

19.2. È in ogni caso esclusa la possibilità di restituire ai soci uscenti la porzione del valore nominale della quota sociale posseduta originata da aumenti gratuiti del capitale sociale.

Articolo 20

Organi della Società

20.1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Collegio Sindacale.

Articolo 21

Assemblea dei Soci

21.1. L'Assemblea viene distinta in ordinaria e straordinaria.

21.2. Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano sulle materie ad esse riservate dalla legge e dal presente Statuto.

21.3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto di voto o negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché in Italia. La convocazione avviene mediante avviso di convocazione - da spedirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telefax

o posta elettronica certificata almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea al domicilio, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica contenuto nel Libro dei Soci - indirizzato ai Soci e ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Qualora il numero dei Soci sia superiore ai limiti di cui all'art. 2540, c. 2, del Codice Civile, la convocazione può avvenire anche mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione in almeno 1 (un) quotidiano nazionale almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione dovrà contenere gli elementi prescritti dall'art. 2366 del Codice Civile.

21.4. Nelle Assemblee hanno il diritto di intervento e di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei Soci, in regola con i versamenti relativi alla quota sottoscritta, all'eventuale sovrapprezzo della stessa e ad altri eventuali contributi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. È escluso dall'esercizio del diritto di voto il Socio per il quale la Banca abbia già notificato alla Società il deterioramento della relativa posizione.

21.5. Ogni Socio avente diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2539 del Codice Civile e, in quanto compatibili, dell'art. 2372 del Codice Civile. È ammessa la sollecitazione delle deleghe al voto, comunque nel rispetto della normativa applicabile.

21.6. Potranno presenziare all'Assemblea in qualità di invitati, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e comunque senza diritto di voto, anche soggetti terzi.

21.7. L'Assemblea può svolgersi anche in luoghi differenti audiovideo collegati, purché si rispettino le seguenti condizioni:

- sia possibile l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;
- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia garantita la possibilità a ciascuno dei partecipanti di intervenire oralmente alla discussione, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, in tempo reale, di votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audiovideo collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo ove sarà presente il Presidente;
- in tutti i luoghi audiovideo collegati in cui si tiene la riunione sia predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 22

Assemblea ordinaria

22.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate ai sensi di legge per le società per azioni e del presente Statuto ed in particolare:

a) approva il bilancio d'esercizio e destina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, gli eventuali utili o avanzi di gestione al patrimonio, ai fondi od alle riserve, in conformità con quanto stabilito dall'art. 18.4.;

b) fissa il numero complessivo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, provvede alla nomina e revoca dei suoi componenti e ne determina gli eventuali compensi, fermo quanto previsto al successivo art. 31 del presente Statuto;

c) nomina i componenti del Collegio Sindacale e il Presidente di detto organo secondo le disposizioni dell'art. 37 del presente Statuto e ne determina i compensi;

d) su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale e ne determina il compenso relativo all'intera durata dell'incarico, a norma del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010;

e) sentito il Collegio Sindacale, revoca l'incarico di revisione legale, quando ricorra una giusta causa, a norma del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010;

f) delibera sulla responsabilità di Amministratori e Sindaci;

g) impartisce le direttive generali di azione della Società e delibera sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;

h) approva, con i quorum previsti per l'Assemblea Straordinaria, eventuali regolamenti volti a determinare i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra Società e Soci.

22.2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo ricorrano i presupposti di cui all'art. 2364, c. 2, del Codice Civile.

Articolo 23

Assemblea straordinaria

23.1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente Statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, sulle trasformazioni, sulle fusioni e sulle scissioni, sulle operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale di cui al precedente art. 4. o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci definiti nel presente Statuto, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e/o dal presente Statuto.

Articolo 24

Presidenza dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vicepresidente più anziano di età o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Vicepresidente meno anziano di età o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano di età.

24.2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non Socio, nominato dall'Assemblea ordinaria e, nelle Assemblee straordinarie, da un notaio.

24.3. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta e proclama i risultati delle votazioni. Per lo svolgimento delle attività previste al presente punto il Presidente dell'Assemblea potrà avvalersi, ove dallo stesso ritenuto opportuno e/o necessario, di soggetti chiamati a coadiuvarlo.

Articolo 25

Quorum deliberativi

25.1. A ciascun socio spetta un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

25.2. L'Assemblea ordinaria della Società è regolarmente costituita in prima convocazione qualora siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti e rappresentati escludendo dal computo del quorum deliberativo i soci astenuti.

25.3. L'Assemblea straordinaria: in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dalla legislazione vigente, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno un centesimo dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati escludendo dal computo del quorum deliberativo i soci astenuti.

25.4. Le delibere dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o, quando si tratti di Assemblea straordinaria, da un verbale redatto da un notaio.

25.5. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, in allegato, l'identità dei partecipanti e la loro eventuale rappresentanza di voto; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. A richiesta dei Soci, nel verbale devono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dev'essere redatto senza ritardo, nei tempi

necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

25.6. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, ai sensi dell'art. 2377, 1° comma, del Codice Civile.

25.7. L'eventuale impugnazione delle delibere prese in difformità della legge o dello Statuto, da parte dei Soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale, è disciplinata dagli artt. 2377 e 2378 del Codice Civile.

Articolo 26

Assemblea generale e Assemblee separate

26.1. In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 2540, 2° comma, del Codice Civile o, qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, sono convocate Assemblee separate dei Soci secondo le modalità e nei termini stabiliti dal presente Statuto.

26.2. Nell'ipotesi di cui all'art. 26., comma 1., l'Assemblea dei Soci si svolge per mezzo di un'Assemblea generale e di Assemblee separate.

26.3. L'Assemblea generale è preceduta da quelle separate, chiamate a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno e ad eleggere i delegati che partecipano all'Assemblea generale quali portatori dei voti espressi dai Soci partecipanti alle Assemblee separate.

26.4. L'ordine del giorno di tutte le Assemblee separate e dell'Assemblea generale deve contenere gli stessi argomenti.

26.5. Le Assemblee separate si riuniscono in ognuna delle province in cui la Società svolge la sua attività, sempre che vi abbia sede almeno il 2% (due per cento) dei Soci. I Soci aventi sede nel territorio di una provincia nella quale non si svolge un'Assemblea separata intervengono all'Assemblea separata che si tiene nella provincia di Venezia; il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di predisporre nel territorio provinciale dove non si riunisce l'Assemblea separata un luogo attrezzato dalla Società per il collegamento mediante mezzi di audiovisocomunicazione.

26.6. Nelle Assemblee separate hanno diritto di intervento e di voto coloro che rispettano i requisiti previsti dal precedente comma 21.4.

26.7. Nelle Assemblee separate ogni Socio ha diritto allo stesso numero di voti previsto dall'art. 21.

26.8. Ciascuna Assemblea separata può eleggere fino a 3 (tre) delegati, scelti tra i Soci presenti, affinché esprimano congiuntamente nell'Assemblea generale i voti favorevoli e contrari, nonché le astensioni, manifestati dai Soci in relazione a ciascuna deliberazione. I Soci che hanno espresso voti risultati in minoranza possono chiedere al Presidente dell'Assemblea separata di eleggere congiuntamente un

delegato portatore dei propri voti all'Assemblea generale.

Articolo 27

Convocazione delle Assemblee separate

27.1. Le Assemblee separate sono convocate di regola nella stessa data. In ogni caso tutte le Assemblee separate, anche in seconda convocazione, devono essere convocate almeno il giorno prima della data in cui è convocata l'Assemblea generale.

27.2. Le Assemblee separate sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio della Società, ovvero su richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci, che indichi gli argomenti da trattare, da parte di almeno un decimo dei Soci con diritto di voto. Le Assemblee sono inoltre convocate negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.

27.3. Nell'avviso di convocazione delle Assemblee separate deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e le successive convocazioni, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda o in terza convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la convocazione precedente. All'avviso di convocazione deve essere sempre unito quello dell'Assemblea generale, che deve contenere il medesimo ordine del giorno, anche attraverso il mero rinvio a quello delle Assemblee separate.

27.4. Ai fini della convocazione valgono le disposizioni di cui all'art. 21.3. del presente atto.

27.5. L'Assemblea generale è convocata presso la sede sociale o in ogni altro luogo in Italia con le modalità indicate nei commi precedenti.

27.6. In mancanza delle formalità suddette, le Assemblee separate e l'Assemblea generale si reputano regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati tutti i Soci, nell'Assemblea generale per il tramite dei delegati, e partecipa altresì alla riunione assembleare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' salvo il disposto dell'art. 2366, c. 5, del Codice Civile.

Articolo 28

Riunioni

28.1. Le Assemblee separate sono presiedute dal Consigliere o da un socio a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione, oppure in mancanza di questi da un socio eletto dalle Assemblee medesime. Per quanto attiene alla presidenza dell'Assemblea generale si rinvia all'art. 24.1.

28.2. Il Presidente delle singole Assemblee separate e dell'Assemblea generale verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. Nell'ipotesi prevista nell'art. 27.6, il Presidente dà tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti alla riunione.

28.3. All'Assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto, anche i Soci non delegati.

28.4. Nell'Assemblea generale i quorum costitutivi e deliberativi indicati nell'art. 25 sono da riferirsi al numero, rispettivamente, dei Soci e dei voti favorevoli rappresentati ed espressi dai delegati.

28.5. È sufficiente la partecipazione alle deliberazioni dell'Assemblea generale anche di uno solo dei delegati di maggioranza eletti da ciascuna Assemblea separata per rappresentare ed esprimere i relativi voti. Delle riunioni assembleari e degli esiti degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 2 del presente articolo 28 deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario da quest'ultima nominato, salvo che il verbale sia redatto da un notaio. Nei verbali delle Assemblee separate devono anche risultare il numero dei Soci aventi diritto al voto intervenuti alla riunione, i nomi dei delegati eletti per l'Assemblea generale con l'indicazione di quelli che rappresentano la minoranza e il numero delle astensioni e dei voti favorevoli e contrari relativi a ciascuna deliberazione.

Articolo 29

Rappresentanza nell'Assemblea

29.1. Nelle Assemblee separate il Socio può farsi rappresentare da un altro Socio con delega scritta da conservarsi da parte della Società. Ciascun Socio non può rappresentare più di dieci Soci.

29.2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole Assemblee separate, con effetto anche per la seconda convocazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 2372, 3°, 4° e 5° comma, del Codice Civile.

29.3. In ipotesi di Assemblee separate, nell'Assemblea generale non è ammessa la delega.

Articolo 30

Intervento mediante mezzi di telecomunicazione

30.1. L'intervento nelle Assemblee separate e nell'Assemblea generale mediante mezzi di audiovideocomunicazione è ammesso, fermo quanto previsto dal precedente art. 21.7., e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei verbali:

- che nell'avviso di convocazione sia indicata la possibilità di intervento mediante mezzi di audiovideocomunicazione e precisati i mezzi utilizzabili con le relative modalità, nonché eventuali

luoghi attrezzati dalla stessa Società per il collegamento;

- che siano presenti nel luogo di convocazione dell'Assemblea almeno il Presidente e il segretario della riunione;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti, in tempo reale.

30.2. In tutti i luoghi audiovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto, anche a cura dei partecipanti, un foglio delle presenze da conservare nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della relativa Assemblea.

Articolo 31

Consiglio di Amministrazione

31.1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 11 (undici) membri.

31.2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre ai requisiti fissati per legge dall'art. 2382 del Codice Civile, devono possedere, a pena di ineleggibilità/decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dal Testo Unico Bancario e dalla Banca d'Italia.

31.3. Gli Amministratori, che possono essere anche non Soci, durano in carica 3 (tre) esercizi, salvo diversa determinazione dell'Assemblea dei Soci, e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

31.4. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 2540, 2° comma, del Codice Civile, la nomina del Consiglio di Amministrazione sulla base di liste può avvenire solo qualora ciascuna lista sia presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) Soci aventi diritto di intervenire e votare in Assemblea ai sensi del presente Statuto, nelle quali devono essere elencati un numero di candidati pari ai componenti il Consiglio di Amministrazione da nominarsi.

31.5. Ciascun Socio può concorrere a presentare una sola lista ed ogni candidato può accettare la candidatura per una sola lista a pena di ineleggibilità.

31.6. Le liste, corredate delle generalità e delle sottoscrizioni dei Soci che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno 3 (tre) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea di prima convocazione e di ciò sarà fatta apposita menzione nell'avviso di convocazione.

31.7. In allegato a ciascuna lista, entro il termine indicato al precedente comma 6 del presente articolo 31., devono essere depositati:

- i curricula vitae dei singoli candidati, da cui risulti il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza di cui al precedente punto 31.2.;

- le dichiarazioni tramite le quali ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza od incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti prescritti per la carica ai sensi di legge e del presente Statuto.

31.8. La lista contenente le candidature sprovvista di uno o più dei requisiti previsti ai precedenti commi sarà considerata come non presentata.

31.9. Ciascun Socio può esprimere il proprio voto a favore di una sola delle liste presentate. Risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di votazione.

31.10. Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alle sue riunioni uno o più esperti, anche non Soci, senza diritto di voto.

31.11. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge e dalla regolamentazione vigenti nonché dal presente Statuto, proprie attribuzioni al Comitato Esecutivo, ad uno o più Amministratori, al Direttore Generale e a singole persone appartenenti alla struttura organizzativa interna della Società.

31.12. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione - che non riveste alcun ruolo esecutivo né svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali - spettano, in particolare, le seguenti funzioni:

- convoca, su delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Soci;

- convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;

- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi della Società;

- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio di Amministrazione;

- propone al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore generale;

- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti;

- accerta che si operi in conformità agli interessi della Società;

- conferisce, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

31.13. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio. Il Presidente può pertanto compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e il potere di rappresentanza che gli è attribuito è generale. In caso di assenza o di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi spetta, nel seguente ordine e solo su espressa delega scritta da parte del Consiglio di Amministrazione: al Vicepresidente più anziano di età e, in caso di assenza o di grave impedimento anche di questi, al Vicepresidente meno anziano di età e, in caso di assenza o di grave impedimento anche di questi, al Consigliere più anziano di età.

31.14. Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di componente del Consiglio di Amministrazione e di componente del Comitato Esecutivo possono dar diritto alla remunerazione nei limiti fissati dall'Assemblea, fatto salvo comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Articolo 32

Competenze del Consiglio di Amministrazione

32.1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e della regolamentazione vigenti e del presente Statuto, è investito della funzione di supervisione strategica e dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società.

32.2. I principali compiti e responsabilità del Consiglio di Amministrazione sono i seguenti:

- nominare il Presidente e, ove ritenuto opportuno, uno o due Vicepresidente/i;
- deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci sulla base dei requisiti fissati dal presente Statuto e sull'esclusione di coloro che già rivestono questa carica;
- deliberare in ordine alla trasferibilità delle quote;
- verificare le adesioni degli Enti Sostenitori e curare la tenuta del relativo elenco;
- esaminare, approvare o respingere la dichiarazione di recesso del Socio dalla Società;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- disporre in merito alla liquidazione della quota al Socio uscente;
- proporre, tenuto conto del patrimonio sociale della Società, l'eventuale sovrapprezzo delle quote, ferme restando le previsioni dell'art. 2528 del Codice Civile;
- deliberare la conclusione, la stipula e dare esecuzione alle convenzioni ed agli accordi previsti dal presente Statuto;
- redigere il bilancio di esercizio, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne

la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione;

- determinare l'importo e la natura dei contributi dovuti, delle garanzie reali o personali che il richiedente deve prestare, dei contributi annuali, degli altri contributi specifici e dei rimborsi e corrispettivi, stabilendo le relative modalità di versamento;

- decidere in merito alla concessione e/o revoca delle garanzie a favore dei soggetti richiedenti;

- decidere e deliberare in merito all'esclusione del Socio;

- proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo Statuto;

- istituire il Comitato Esecutivo, stabilirne le attribuzioni e nominarne i componenti (scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione), fissandone le eventuali remunerazioni entro i limiti fissati dall'assemblea, fatto salvo comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio;

- nominare e revocare il Direttore Generale, quale organo con funzioni di gestione, determinarne i relativi poteri e le remunerazioni;

- nominare, ove ritenuto opportuno, uno o più Amministratori con delega, stabilendone i poteri e fissandone le eventuali remunerazioni, fatto salvo comunque il rimborso delle spese sostenute in ragione del suo o loro ufficio;

- deliberare, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto, l'emissione di titoli di debito e di strumenti finanziari;

- compiere tutte quelle attività che, ai sensi di legge o della regolamentazione vigenti o del presente Statuto, non sono rimesse specificatamente ad altri organi sociali;

- definire e approvare:

- il modello di business della Società, consapevole dei rischi a cui esso si espone e delle modalità con cui essi sono rilevati e valutati;

- gli indirizzi strategici, gli obiettivi di rischio, le politiche di governo dei rischi, nonché le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni; ne verifica periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale, al fine di assicurarne l'efficacia nel tempo;

- le politiche di distribuzione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti, incluso il ricorso a soggetti terzi, assicurandone la coerenza con le strategie di sviluppo dell'operatività, la politica di governo e il processo di gestione dei rischi;

- approvare:

- la struttura organizzativa e l'attribuzione di compiti e responsabilità; con riferimento alle

funzioni aziendali di controllo, ne approva la costituzione, i relativi compiti e responsabilità, le modalità di coordinamento e collaborazione, nonché i flussi informativi tra tali funzioni e gli organi aziendali;

- il processo di gestione dei rischi (di credito, operativi, di liquidità, ecc.), nonché le relative procedure e modalità di rilevazione e controllo; può stabilire limiti all'esposizione dell'intermediario verso determinate tipologie di rischi/prodotti;

- il processo di selezione, gestione e controllo della rete distributiva, inclusi i soggetti terzi di cui si avvale per distribuire i propri prodotti;

- i processi relativi all'erogazione del credito, inclusi poteri e limiti, e ne verifica periodicamente l'adeguatezza;

- il processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;

- la politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali;

- i regolamenti interni, proposti dal Direttore Generale.

32.3. Il Consiglio di Amministrazione potrà fissare gli ammontari minimi di quote rappresentative del capitale della Società che il Socio deve sottoscrivere per poter accedere a determinate prestazioni di garanzia, tenuto conto dell'ammontare del finanziamento/affidamento in relazione al quale si richiede la garanzia e/o della natura e/o del rischio della garanzia richiesta.

32.4. Al Consiglio di Amministrazione è anche demandato il potere di deliberare in ordine alla partecipazione della Società ai fondi di garanzia interconsortile, istituiti ai sensi dell'art. 13, comma 20 della "Riforma dei Confidi", ad enti, società ed organizzazioni anche commerciali volti a coordinare o potenziare le attività dei Confidi, ai programmi, alle iniziative ed agli strumenti di garanzia previsti dall'oggetto sociale del presente Statuto.

32.5. Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad apportare modifiche al presente Statuto conseguenti ad adeguamenti a disposizioni normative e dell'Organo di Vigilanza.

Articolo 33

Sostituzione dei Consiglieri e del Presidente

Decadenza del Consiglio di Amministrazione

33.1. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più Amministratori e fatto salvo quanto previsto al punto 33.3., si provvederà alla loro sostituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 del Codice Civile, fermo restando i requisiti di cui al punto 31.2.

33.2. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a

sostituirli con apposita deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2386, 2° comma, del Codice Civile, purché la maggioranza del Consiglio di Amministrazione sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea dei Soci. In tal caso non trova applicazione quanto previsto nell'art. 31, dal comma 4 al comma 9. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea ordinaria.

33.3. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'intero Consiglio di Amministrazione decade e i membri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero nuovo Consiglio di Amministrazione.

33.4. Se vengono a cessare tutti gli Amministratori, l'Assemblea dei Soci per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

33.5. Gli Amministratori sono tenuti ad agire in modo informato. Nel caso di conferimento di deleghe, ciascun Amministratore può chiedere agli organi delegati di fornire - durante le riunioni consiliari - informazioni sulla gestione della società.

33.6. Qualora, per morte, dimissioni, revoca, decadenza o qualsiasi altro motivo venga/no a mancare il Presidente e/o il/i Vicepresidente/i, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare, nell'ambito dei suoi componenti, un nuovo Presidente e/o il/i Vicepresidente/i, che resterà/anno in carica per la durata residua del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo/i ha/anno eletto/i.

Articolo 34

Convocazione, costituzione e delibere del Consiglio di Amministrazione

34.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel comune dove ha sede la Società o altrove, purché in Italia. La convocazione del Consiglio di Amministrazione spetta al Presidente ogni qual volta sia ritenuta necessaria o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, del Vicepresidente meno anziano di età. Inoltre, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può avvenire, sempre ad opera del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente più anziano di età o, in caso di assenza o impedimento di questi, del Vicepresidente meno anziano di età, qualora ne sia fatta richiesta scritta da parte di almeno 1/3 (un terzo) degli Amministratori in carica con l'indicazione delle materie da trattare.

34.2. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, nonché

l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere spedita almeno 3 (tre) giorni prima della riunione oppure, in caso di urgenza, almeno il giorno prima della medesima riunione.

34.3. In mancanza delle suddette formalità, gli Amministratori potranno validamente deliberare qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica, nonché tutti i componenti del Collegio Sindacale e nessuno dei partecipanti si opponga alla trattazione degli argomenti.

34.4. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti al voto; in caso di parità di voti, è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

34.5. Gli Amministratori astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per il quorum deliberativo.

34.6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate nel libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il relativo verbale deve essere sottoscritto dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, su delega del Consiglio di Amministrazione, dal Vicepresidente che ha presieduto la riunione del Consiglio di Amministrazione e da un Segretario verbalizzante previamente nominato dagli intervenuti che può essere scelto anche tra i non Soci e i non Amministratori.

34.7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche avvalendosi di sistemi di audiovideoconferenza, nel rispetto di quanto disposto nel comma 21.7. del presente Statuto.

34.8. Non è mai ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Articolo 35

Organi delegati

35.1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, nei limiti dell'art. 2381, 4° comma, del Codice Civile e nel rispetto delle inderogabili previsioni di legge e regolamentari vigenti nonché del presente statuto, ad un Comitato Esecutivo e/o ad uno o più dei suoi componenti che assumeranno la veste di Amministratori con delega.

35.2. Il Comitato Esecutivo sarà composto da un numero di membri (scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione) così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, numero mai superiore a 5 (cinque) e che comunque dovrà essere sempre inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

35.3. Al Comitato Esecutivo si applicano, ove compatibili, i principi di funzionamento ed organizzazione previsti dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Esecutivo è

validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti senza tener conto degli astenuti. Tuttavia in caso di parità di voti è validamente assunta la delibera per la quale ha espresso voto favorevole il Presidente, tranne che nell'ipotesi in cui il Comitato Esecutivo sia composto di due membri.

35.4. Al Comitato Esecutivo può essere delegato soltanto il potere di decidere in merito alla concessione di credito a favore dei soggetti richiedenti nell'ambito delle condizioni e dei limiti preventivamente fissati dal Consiglio di Amministrazione.

35.5. Le modalità di convocazione sono quelle previste dall'Articolo 34.

Articolo 36

Direttore Generale

36.1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore Generale il quale deve possedere, a pena di ineleggibilità/decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dal Testo Unico Bancario e dalla Banca d'Italia.

36.2. In particolare, il Direttore Generale, quale organo con funzione di gestione, ha la comprensione di tutti i rischi aziendali e individua e valuta i fattori da cui possono scaturire rischi per la Società.

Tale organo cura l'attuazione degli indirizzi strategici e delle politiche di governo dei rischi definiti dall'organo con funzione di supervisione. In particolare, i principali compiti e responsabilità del Direttore Generale sono i seguenti:

- è responsabile dell'adozione degli interventi necessari ad assicurare che l'organizzazione aziendale e il sistema dei controlli interni siano conformi a quanto previsto dalla regolamentazione vigente;
- definisce in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, anche al fine di prevenire potenziali conflitti di interessi e di assicurare che le attività rilevanti siano dirette da personale qualificato e in possesso di esperienze e conoscenze adeguate ai compiti da svolgere;
- coerentemente con le politiche di governo dei rischi, definisce e cura l'attuazione del processo di gestione dei rischi, stabilendo, tra l'altro, i compiti e le responsabilità specifici delle strutture e delle funzioni aziendali coinvolte;
- attenendosi ai requisiti fissati dalla regolamentazione vigente: definisce il processo di selezione, gestione e controllo dei soggetti terzi di cui si avvale per la distribuzione; identifica le funzioni competenti per il conferimento dei mandati e il controllo dei distributori; individua le procedure per la selezione dei distributori e la valutazione dei rischi derivanti dal processo di distribuzione, inclusi potenziali conflitti di interessi;

- pone in essere le iniziative e gli interventi per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità, l'affidabilità del sistema dei controlli interni, adottando, ove necessario, interventi correttivi o di adeguamento, anche alla luce dell'evoluzione dell'operatività;
- definisce i flussi informativi volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- definisce e attua la politica aziendale in materia di sistema informativo e di esternalizzazione di funzioni aziendali;
- definisce e cura l'attuazione del processo per l'approvazione di nuovi prodotti e servizi, l'avvio di nuove attività, l'inserimento in nuovi mercati;
- definisce il piano aziendale di continuità operativa o il piano di disaster recovery;
- assicura che le politiche aziendali e le procedure interne siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- adotta tempestivamente le misure necessarie nel caso in cui emergano carenze o anomalie dall'insieme delle verifiche svolte sul sistema dei controlli;
- con riferimento al processo ICAAP, dà attuazione a tale processo curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e che soddisfi i requisiti minimi fissati dalla regolamentazione pro tempore vigente;
- dirige gli uffici e la segreteria amministrativa, presso la sede della Società, dirige e coordina tutto il personale determinandone le mansioni; - firma la corrispondenza della Società; - effettua proposte al Consiglio di Amministrazione in tema di regolamenti interni;
- può ricevere, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

36.3. Il Direttore Generale assiste, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 37

Collegio Sindacale

37.1. Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) o 5 (cinque) Sindaci effettivi e 2 (due) supplenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, 2° comma, del Codice Civile.

37.2. I componenti del Collegio Sindacale, oltre ai requisiti previsti dalla legge, devono possedere, a pena di ineleggibilità/decadenza, i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dal Testo Unico Bancario e dalla Banca d'Italia.

37.3. I Sindaci, effettivi e supplenti, durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro

carica. Essi sono rieleggibili. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito.

37.4. I sindaci sono nominati dall'Assemblea.

37.5. Qualora nell'Assemblea non si crei il consenso per la nomina del Collegio Sindacale, si procede con le modalità di nomina indicate nelle disposizioni dell'art. 31 dal comma 4 al comma 9, sulla base di liste presentate dai Soci in ciascuna delle quali sono elencati, con numero progressivo crescente a partire dal primo, un numero di candidati pari ai componenti il Collegio Sindacale.

37.6. Ciascun Socio può esprimere il proprio voto a favore di una sola delle liste presentate. Risulteranno eletti i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di preferenze in sede di votazione, i quali assumeranno le seguenti cariche: il candidato posizionato al 1° posto della lista avrà la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora tale nomina non sia riservata per Legge a terzi. Nel caso di Collegio Sindacale composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i candidati posizionati al 2° ed al 3° posto in graduatoria, qualora anche tale/i nomina/e non sia/no riservata/e per Legge a terzi, ricopriranno la carica di sindaci effettivi, mentre i candidati posizionati al 4° ed al 5° posto in graduatoria ricopriranno la carica di Sindaci supplenti. Nel caso di Collegio Sindacale composto da 5 (cinque) membri effettivi e 2 (due) supplenti, i candidati posizionati al 2°, 3°, 4° e 5° posto in graduatoria, qualora anche tale/i nomina/e non sia/no riservata/e per Legge a terzi, ricopriranno la carica di Sindaci effettivi, mentre i candidati posizionati al 6° e 7° posto in graduatoria ricopriranno la carica di Sindaci supplenti.

37.7. A far parte del Collegio Sindacale potranno essere chiamati anche non Soci.

37.8. La retribuzione annuale dei Sindaci viene determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata in carica, in conformità alle leggi vigenti. Ad essi spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute in ragione della loro carica.

37.9. Si applicano, per quanto non disposto dal presente Statuto, le disposizioni degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 38

Riunioni, deliberazioni e doveri del Collegio Sindacale

38.1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e decide a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti. La riunione può svolgersi per audiovideoconferenza nel rispetto delle condizioni

indicate nel comma 21.7. del presente Statuto, in quanto compatibili.

38.2. Il Collegio Sindacale, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi:

- vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili dell'intermediario;
- vigila sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse. Accerta, in particolare, l'efficacia delle strutture e delle funzioni coinvolte nel controllo della rete distributiva;
- vigila sulla rispondenza del processo ICAAP ai requisiti stabiliti dalla normativa;
- valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- a norma del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, propone motivatamente all'Assemblea dei Soci il conferimento dell'incarico di revisione legale ed il relativo corrispettivo;
- a norma del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, presenta le proprie osservazioni all'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare l'eventuale revoca dell'incarico di revisione legale quando ricorra giusta causa. Osservazioni, proposte e attività di verifica dell'organo con funzione di controllo sono adeguatamente documentate e conservate.

Articolo 39

Revisione legale

39.1. A norma del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale non è esercitabile dal Collegio Sindacale e il relativo incarico ha la durata di 9 (nove) esercizi per le società di revisione legale e di 7 (sette) esercizi per i revisori legali. L'incarico di revisione legale non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno 3 (tre) esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico.

39.2. L'Assemblea dei Soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

39.3. L'assemblea revoca l'incarico, sentito l'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un altro revisore legale o ad altra società di revisione legale secondo le modalità di cui al punto 39.2.

39.4. Si applicano, per quanto non disposto dal presente Statuto, le disposizioni del D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 40

Scioglimento - Liquidazione

40.1. La Società, oltre che nei casi previsti dall'art. 2484 del Codice Civile e dalle leggi speciali applicabili, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

40.2. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria dei Soci nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi. I liquidatori avranno comunque l'obbligo di comunicare ai terzi, ove previsto per legge, la data e le motivazioni in caso di scioglimento.

40.3. In caso di scioglimento della Società, le somme disponibili, effettuata la liquidazione, pagati i debiti e dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo effettivamente versato, sono devolute al fondo di garanzia interconsortile al quale la Società aderisce.

40.4. In ogni caso le obbligazioni assunte dai Soci restano valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dalla Società.

Articolo 41

Clausola conciliativa e arbitrale

41.1. Tutte le controversie insorgenti tra i Soci ovvero tra i Soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, escluse quelle comportanti l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, nonché le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Venezia presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Fatto salvo quanto di seguito indicato, l'organo arbitrale sarà composto da un collegio costituito da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Venezia. Il collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

41.2. Le controversie il cui valore non ecceda Euro 50.000 (cinquantamila) saranno risolte da un arbitro unico, nominato come previsto dal precedente comma, secondo la procedura di arbitrato della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia, che deciderà in via rituale e secondo diritto.

41.3. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del collegio arbitrale o dell'unico arbitro vincoleranno le parti.

41.4. La soppressione o la modifica del presente articolo deve essere in ogni caso approvata con

delibera dell'Assemblea dei Soci assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei Soci. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del precedente articolo 10.

Articolo 42

Rinvio

42.1. Per quanto ivi non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, del Testo Unico Bancario, della Banca d'Italia e delle leggi pro tempore vigenti, con la precisazione che saranno applicate le normative regionali in quanto compatibili con quelle nazionali.

F.to Mario Borin

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

